



## INFORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI ENERGIA ELETTRICA

Richiesta numero \_\_\_\_\_

Tipo richiesta \_\_\_\_\_

Tipo servizio \_\_\_\_\_



Le forniture di energia elettrica sono soggette:

- All'accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
- All'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).

Per quanto riguarda l'accisa sull'energia elettrica, precisiamo che:

- l'imposizione fiscale in materia di accisa sull'energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n.504 (Testo Unico Accise) art. 52 e segg. e successive modifiche ed integrazioni, consultabili sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), unitamente ai chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia Delle Dogane;
- in particolare, i commi 2) e 3) dell'art. 52 del Testo Unico delle Accise, regolamentano rispettivamente gli utilizzi di energia "non sottoposti ad accisa", ovvero posti fuori dal campo di applicazione (cd "fuori campo"), e gli utilizzi per i quali è prevista invece un'esenzione da accisa:
  - » per "esclusione" si intende la non sottoposizione al regime fiscale delle accise
  - » per "esenzione" si intende l'applicazione del regime fiscale delle accise, con esenzione dal pagamento (in sostanza, con applicazione di un'aliquota di accisa pari a zero);
- il Decreto Legge 16/2012, ha introdotto dal 1 giugno 2012 una nuova applicazione di aliquote diversificate per scaglioni di consumo, a riempimento, in relazione al consumo mensile.

Le agevolazioni previste dalla normativa consistono:

- nell'esclusione dal pagamento dell'accisa sui corrispettivi relativi all'energia elettrica:
  - » impiegata nei processi mineralogici;
  - » impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%; utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- nell'esenzione (ai sensi degli art.17, co.1 e 52, co. 3, D.lgs. 504/95) dal pagamento dell'accisa sui corrispettivi relativi all'energia elettrica:
  - » utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
  - » utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
  - » impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
  - » destinata ad essere fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari;
  - » fornita nei confronti di comandi militari degli Stati membri della N.A.T.O.;
  - » fornita nei confronti di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative condizioni o accordi;
  - » nella fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta (nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise) ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 504/95.

Relativamente all'IVA, hanno diritto all'agevolazione le imprese che rientrano:

- fra quelle individuate al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, e le imprese agricole);
- fra quelle che utilizzano l'energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nelle seguenti tipologie (Circ. Min. Fin.7 aprile 1999, n. 82/E): case di riposo, condomini, conventi, scuole, asili, orfanotrofi/brefotrofi, caserme, carceri mandamentali;
- Fra quelle che utilizzano l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e irrigazione).

Hanno invece diritto all'esenzione IVA:

- Esportatori abituali, ovvero operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di "esportatore abituale" grazie al quale possono effettuare, l'anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond);
- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari;
- Organizzazioni internazionali riconosciute;
- Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.)
- Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### L'APPLICAZIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE COMPORTA NOTEVOLI RISPARMI DI SPESA

Se ci si trova in una delle situazioni sopra indicate occorre presentare apposita istanza di riduzione d'imposta o di IVA utilizzando la modulistica a disposizione, o scaricandola presso il sito internet [www.sgrservizi.it](http://www.sgrservizi.it). Le agevolazioni partono dal momento della richiesta completa e non possono avere effetto retroattivo nel tempo.

